

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA

Il Dipartimento di Psicologia Dinamica Clinica e Salute dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (nel seguito indicato come Dipartimento) con sede in Roma, di seguito denominato "Dipartimento" con sede e domicilio fiscale in Roma Via degli Apuli 1 – 00185 Roma, C.F. n. 80209930587 rappresentato dalla Direttrice pro-tempore Prof.ssa Anna Maria Speranza ai sensi dello Statuto di Sapienza nonché del Regolamento Amministrazione Finanza e Contabilità (di seguito RAFC) emanato con D.R. n. Emanato con DR n. 65 del 13.01.2016 e successive modifiche e/o integrazioni

E

Il Tribunale di Civitavecchia, con sede e domicilio fiscale in Via Terme di Traiano n. 56/A – 00053 Civitavecchia (ROMA), rappresentato dal Presidente Dr. Francesco Vigorito, rappresentante legale del Tribunale, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Tribunale di Civitavecchia, in seguito denominato "*Tribunale*"

E

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 3 C.F. e P.IVA 04733491007 con sede legale in via Casal Bernocchi, 73 – 00125 Roma, rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Francesca Milito rappresentante legale dell'Azienda, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'ASL Roma 3, in seguito denominata "ASL Roma 3"

E

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 4 C.F. e P.IVA 04743741003, con sede legale in Via Terme di Traiano n. 39/A – 00053 Civitavecchia (ROMA), rappresentato dal Direttore Generale f.f. Dott. Roberto Di Cicco rappresentante legale dell'Azienda, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'ASL Roma 4, in seguito denominata "ASL Roma 4"

PREMESSO

che le Parti sono interessate a una reciproca collaborazione finalizzata alla prevenzione e/o contenimento della conflittualità tra genitori che affrontano controversie in materia di responsabilità genitoriale e affidamento dei minori, per favorire lo sviluppo armonico dei minori dei nuclei coinvolti nella controversia familiare, anche con finalità di prevenzione della violenza in ambito familiare;

che la Sezione Famiglia del Tribunale di Civitavecchia è competente in materia di separazioni, di divorzi, con i relativi procedimenti di modifica, e di affidamento di minori nati da genitori non coniugati, procedimenti nei quali la definizione della controversia giudiziaria per essere efficace non può prescindere da una effettiva presa in carico del nucleo familiare con una efficace gestione del relativo conflitto;

che l'ASL Roma 3 e l'ASL Roma 4 sono impegnate a promuovere politiche di sostegno alle famiglie attraverso la realizzazione di un sistema di servizi volti a migliorare la qualità della vita dell'intero nucleo familiare, con particolare attenzione alle persone minori di età;

che il Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute della Sapienza Università di Roma conduce ricerche sulla dinamica dello sviluppo in età evolutiva, anche focalizzate sullo studio di metodologie innovative di prevenzione e intervento clinico, con particolare attenzione alla genitorialità, alla cogenitorialità, alla coppia e alla famiglia come fattori di protezione o di rischio in età evolutiva;

che presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute della Sapienza Università di Roma è stata istituita una Sezione di Mediazione Familiare e Coordinazione Genitoriale per la ricerca/intervento sulla gestione dei conflitti nell'ambito delle separazioni e dei divorzi, nonché dell'affidamento e mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio;

che con due precedenti accordi di collaborazione, tra il Tribunale di Civitavecchia, l'ASL Roma 3 e l'ASL Roma 4 è stata avviata la sperimentazione di un servizio denominato *"Sportello Famiglia e Minori"*, al quale il Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute della Sapienza Università di Roma, ha dato un supporto scientifico.

che lo *"Sportello Famiglia e Minori"* - attraverso la sinergia del personale delle Istituzioni coinvolte

- a) ha permesso l'attuazione di interventi di informazione/educazione/orientamento volti a prevenire e contenere i danni dell'alta conflittualità genitoriale sull'armonico sviluppo dei figli e ad individuare, insieme ai giudici, quei casi di conflittualità che richiedono il ricorso ad interventi volti ad una sollecita e pronta trattazione; b) ha realizzato un'attività di ricerca volta a monitorare i casi di separazione e divorzio giudiziale, di affidamento e mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio per i quali i Giudici hanno richiesto la collaborazione dei Servizi Sociali e ASL; c) ha accolto i genitori prima della prima udienza presidenziale affinché potessero riflettere sulle esigenze dei figli attraverso la redazione di un piano genitoriale;

che la sperimentazione dello *"Sportello famiglia e Minori"* ha avuto esiti giudicati positivi dalle Parti coinvolte nel servizio;

che è interesse delle Parti rinnovare attraverso un apposito Accordo il rapporto di collaborazione;

che tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell'accordo

Con il presente accordo e per tutta la durata in esso prevista, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica finalizzata alla realizzazione del **"Progetto di prevenzione ed intervento per l'alta conflittualità nella separazione e nel divorzio: lo Sportello Famiglia e Minori"**, portando avanti un lavoro di ricerca volto alla comprensione della correlazione tra tipo di conflittualità ed allungamento del processo e dell'azione preventiva, verificando se sia efficace solo con i casi che presentano risorse, oppure, per quelli a rischio cronicità, sia necessaria una procedura diversa, ed i cui dettagli tecnici, sono indicati nell'Allegato Tecnico al presente atto.

Le Parti convengono che la Collaborazione scientifica di cui al presente Accordo debba essere svolta a condizione di reciprocità.

Articolo 2 – Programma della ricerca - Allegato Tecnico

La Collaborazione Scientifica concordata tra le Parti contraenti è articolata in una serie di attività definite nell'Allegato Tecnico il quale costituisce parte integrante del presente Contratto e deve

intendersi come interamente richiamato e trascritto in questa sede. L'Allegato Tecnico descrive dettagliatamente, oltre agli obiettivi concordati, le attività da svolgere, le modalità e i parametri tecnici di esecuzione, le fasi temporali, le risorse finanziarie, umane e materiali da dedicare che le Parti mettono a disposizione per la realizzazione della Collaborazione Scientifica (corredati dai parametri tecnici necessari in base al campo di applicazione) unitamente alle modalità, tempi e termini di consegna o conseguimento dei relativi risultati, intermedi e finali. Specifiche procedure di rilevazione della soddisfazione degli utenti e dell'efficacia degli interventi preventivi saranno messe a punto al fine di monitorare i risultati.

Le Parti potranno concordare per iscritto eventuali modifiche alle attività oggetto della Collaborazione Scientifica che, nel corso dello svolgimento delle attività, si rendano necessarie o comunque opportune per il miglior esito della ricerca o che siano suggerite dai risultati conseguiti nel corso della sua esecuzione.

Art. 3 – Obblighi delle parti

Il Tribunale di Civitavecchia si impegna a: attivare lo "Sportello Famiglia e Minori" dotando il medesimo degli spazi per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo;

Il Dipartimento di Psicologia Dinamica Clinica e Salute si impegna a: elaborare linee guida e buone prassi che possono essere utilizzate dagli operatori dello "Sportello Famiglia e Minori";

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 3 si impegna a: collaborare all'organizzazione delle attività anche attraverso risorse umane (si veda allegato tecnico)

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 4 si impegna a: collaborare all'organizzazione delle attività anche attraverso risorse umane (si veda allegato tecnico)

Articolo 4 – Responsabile scientifico

I responsabili scientifici del presente accordo di collaborazione sono:

- Per il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, la Prof.ssa Silvia Mazzoni;
- Per il Tribunale di Civitavecchia, il Presidente della sezione civile, il Dott. Riccardo Rosetti;
- Per l'Azienda Sanitaria Locale Roma 3, il Responsabile UOC Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva – TSMREE, il Dott. Giampaolo Imparato;
- Per l'Azienda Sanitaria Roma 4, il Direttore della UOC Tutela Salute Donna, Coppia,

Prevenzione Età Evolutiva, Soggetti Fragili ed Immigrati, la Dott.ssa Gabriella Lotti.

L'eventuale sostituzione dei Responsabili Scientifici delle Parti dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto all'altra Parte e inviata agli indirizzi pec delle parti.

Art. 5 – Attività di divulgazione e formazione professionale

L'ASL Roma 3, l'ASL Roma 4, il Tribunale di Civitavecchia ed il Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute, al fine di valorizzare i risultati della ricerca tramite apposita divulgazione e promozione di attività formative, dichiarano, altresì, la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta della Sapienza:

- conferenze illustrative concernenti le attività svolte;
- tirocini formativi e/o professionali.

Le parti concordano di valutare congiuntamente l'opportunità di addivenire a pubblicazioni scientifiche che abbiano ad oggetto le attività ed i risultati della collaborazione scientifica, salvaguardando in ogni caso le eventuali esigenze di tutela e brevettabilità dei risultati secondo quanto disposto dal seguente Art. 6.

Articolo 6 – Proprietà Intellettuale e pubblicazioni

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le Parti.

In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti normative e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti alla co-titolarità, la gestione della Proprietà Intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

Articolo 7 – Segretezza e confidenzialità

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di 5

(cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

- a non divulgare fatti, informazioni, cognizioni e documenti e segreti tecnici o industriali, informazioni riguardanti know-how ed informazioni sulla Proprietà Intellettuale diseguito definite complessivamente di cui fosse venuto a conoscenza o che fossero comunicati dall'altra Parte in forma confidenziale in forza del presente Contratto e da ora in poi definite complessivamente "Informazioni Riservate" e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
- ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
 - a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Contratto;
 - a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in Parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
 - a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
- a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

- (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- (b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;

- (c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- (d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
- (e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
- (f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- (g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Articolo 8 – Utilizzo del logo

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della Collaborazione Scientifica. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser

regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

Articolo 9 – Validità, durata e rinnovo dell'Accordo

Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione tra le Parti (in caso di firma differita dalla data dell'ultima firma apposta) e avrà la durata di due anni. Il medesimo potrà essere per un uguale periodo di tempo previo accordo sottoscritto dalle parti.

Alla scadenza del presente Accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli eventuali obiettivi futuri.

Articolo 10 – Recesso

Ciascuna Parte può liberamente recedere dal presente Accordo mediante comunicazione da trasmettere all'altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC con preavviso non inferiore a sessanta (60) giorni.

Restano salve le attività compiute e gli obiettivi conseguiti fino al momento dell'efficacia del recesso, che saranno di proprietà comune ai sensi e per gli effetti del precedente Art. 6.

Articolo 11 – Coperture assicurative, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del D.Lgs. citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione

individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione. Quanto sopra in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR)".

Articolo 13 – Risoluzione eventuali controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, le Parti indicano il Foro di Roma quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo.

Articolo 14 – Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Contratto saranno ritenute come debitamente effettuate se trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata.

Gli indirizzi, o gli interlocutori, ai quali le comunicazioni devono essere inviate possono essere

modificati, da ciascuna delle Parti, previa comunicazione scritta alle altre.

Tali comunicazioni, domande o altre informazioni saranno inviate agli indirizzi di seguito indicati:

Pec Tribunale di Civitavecchia: civitavecchia@giustiziacert.it

Pec Azienda Sanitaria Locale Roma 3: direzione.generale@pec.aslroma3.it

Pec Azienda Sanitaria Locale Roma 4: protocollo@pec.aslroma4.it

Pec Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute: dipdinamicaclinica@cert.uniroma1.it

Articolo 15 – Clausola generale

Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni eventuale precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.

Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Articolo 16 – Invalidità o inefficacia parziale dell'Accordo

Il presente Contratto è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto. Le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua Parte e per intero.

Qualora una o più clausole del presente Contratto siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del Contratto, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Articolo 17 – Registrazione e spese

Il presente accordo, sottoscritto in modalità digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Tali spese sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo viene assolta in modalità virtuale dal Dipartimento di Psicologia dinamica

clinica e salute come da autorizzazione dell'Agenzia delle entrate n. 87826 del 10/11/2016.

Roma lì,

Tribunale di Civitavecchia
Il Presidente del Tribunale

Dott. Francesco Vigorito

 VIGORITO FRANCESCO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
16.01.2025 16:18:33 GMT+01:00

Azienda Sanitaria Locale Roma 4

Direttore Generale f.f.

Dott. Roberto di Cicco

 DI CICCO ROBERTO
2025 01:15 11:39:34
CN=DI CICCO ROBERTO
C=IT
2.5.4.4=DI CICCO
2.5.4.42=ROBERTO
RSA/2048 bits

Azienda Sanitaria Locale 3

Direttore Generale

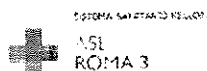
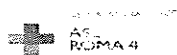
Dott.ssa Francesca Milito

 MILITO FRANCESCA
2025 01:27 10:08:16
CN=MILITO FRANCESCA
C=IT
2.5.4.4=MILITO
2.5.4.42=FRANCESCA
RSA/2048 bits

Sapienza Università di Roma

Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica e Salute

Prof.ssa Anna Maria Speranza



Negli ultimi anni è in costante aumento il numero di casi di separazione e divorzio giudiziale, affidamento di figli non matrimoniali e modifica delle condizioni di separazione, divorzio e affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, tutte situazioni nelle quali i genitori che affrontano il procedimento sono o diventano altamente conflittuali.

Per far fronte alle criticità emergenti è stata avviata fin dal 2015 una sperimentazione volta alla prevenzione e/o al contenimento della conflittualità attraverso l'apertura di uno Sportello Famiglia all'interno del Tribunale stesso di Civitavecchia – Sezione Famiglia (2° piano, Stanza 19). Nel 2022 il progetto è stato rinnovato per la quinta volta attraverso la collaborazione tra Tribunale di Civitavecchia, ASL Roma 3 e 4 e Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica della Sapienza Università di Roma.

Il rinnovo dell'Accordo di Collaborazione tiene conto delle nuove disposizioni per il Diritto di Famiglia contenute nella Riforma Cartabia e in particolare dell'esigenza di un lavoro interdisciplinare che supporti il Giudice nella fase istruttoria e di progettazione degli interventi volti ad affrontare l'alta conflittualità.

Il progetto, che dal biennio 2022/2024 viene denominato **Sportello Famiglia e Minori**, è mirato alla prevenzione primaria e secondaria con l'obiettivo di deviare la traiettoria disfunzionale dell'escalation della conflittualità e del prolungamento dei procedimenti giudiziali.

ALLEGATO TECNICO

Obiettivi prefissati	
Gli obiettivi prefissati sono i seguenti:	Nel dettaglio:
Prevenzione e/o contenimento della conflittualità nelle coppie genitoriali che fanno ricorso giudiziale e vengono invitate ad un colloquio presso lo Sportello Famiglia e Minori prima della prima udienza presidenziale. Sensibilizzazione all'uso delle risorse necessarie al benessere dei figli evitando che il Giudice debba ricorrere alla valutazione delle competenze genitoriali. Sperimentare interventi interdisciplinari attraverso l'affiancamento del Giudice	- Le coppie genitoriali che presentano un ricorso per separazione giudiziale, divorzio giudiziale, affidamento di figli non matrimoniali, modifica delle condizioni di affidamento di figli minori), che effettuano un colloquio con gli operatori dello Sportello, verranno invitate ad attivarsi per moderare la conflittualità nell'attesa della prima udienza presidenziale. - Comprendere la relazione tra tipo di conflittualità (blanda, moderata ed elevata) e prolungamento del processo.

nell'Ascolto del minore (12 – 18 anni) da parte di uno psicologo ausiliario	c) Comprendere se l'azione preventiva, alla base dell'operato dello Sportello Famiglia e Minori, sia efficace solo con i casi che presentano buone risorse e competenze genitoriali e se per le coppie con un rischio di cronicità della conflittualità, sarebbe necessaria la predisposizione di procedure diverse e maggiormente strutturate. d) monitorare i casi che avranno accesso allo Sportello Famiglia e Minori per un colloquio di orientamento alla scelta di un intervento per la moderazione del conflitto
	2. Sperimentare interventi interdisciplinari volti alla gestione del conflitto familiare attraverso la collaborazione tra operatori di giustizia e operatori psico-sociali; in caso di ascolto del minore, può essere realizzato un invio allo Sportello per orientare i genitori ad attivarsi nell'interesse dei figli minori; qualora nel procedere del percorso giudiziario emergano delle difficoltà da parte degli utenti (genitori) ravvisate dagli operatori nella fase di colloquio o dal Giudice in sede di udienza, si ritiene fondamentale garantire un servizio di sostegno ai genitori che consenta loro di essere orientati e sostenuti fin dall'inizio del percorso giudiziale. In quest'ottica potrebbero essere fissati dei colloqui con i genitori, su loro richiesta, per accompagnarli nelle varie parti del procedimento giudiziario.
Attività da svolgere e modalità	
Le attività da svolgere e le modalità da utilizzare per ogni attività saranno: 1. Attività di ricerca, tramite raccolta dei dati; 2. Servizio di Accoglienza, tramite attività telefonica; 3. Incontro con le coppie genitoriali, tramite colloquio; 4. Ascolto del Minore (12-18 anni) attraverso la partecipazione all'udienza in base ad un calendario condiviso	Nel dettaglio le attività saranno espletate con le seguenti modalità: 1. La ricerca realizzata nel contesto dello Sportello Famiglia, prevede la raccolta sistematica dei dati relativi alle coppie che si presenteranno al colloquio presso tale spazio. Verranno utilizzati registri appositi, che verranno, di volta in volta, aggiornati ed ordinati. Contemporaneamente, per poter verificare la relazione tra livello di conflittualità e l'allungamento del processo,

	si rende necessario, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, l'accesso ai fascicoli telematici delle coppie che si sono presentate allo Sportello per monitorare il loro percorso giuridico e raccogliere i dati utili alla ricerca in questione. Verrà successivamente stilata una relazione nella quale si presenteranno e spiegheranno i dati; 2. Il servizio di Accoglienza è il primo contatto che il singolo genitore ha con lo Sportello. Fornisce al genitore le informazioni necessarie per la comprensione del progetto stesso, motiva il genitore a ridefinire il conflitto nell'ottica del benessere dei figli e nel rispetto dei loro bisogni emotivi. In un'ottica di collaborazione e integrazione, l'accoglienza è raccolta anche agli avvocati per fornire informazioni sul servizio. L'Accoglienza sarà attiva il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 3. Le coppie genitoriali riceveranno nel decreto di fissazione d'udienza un invito da parte del Giudice a prendere i contatti con lo Sportello Famiglia. In tale decreto verrà indicato un recapito telefonico per prendere appuntamento con un operatore e verrà chiesto al ricorrente di avvisare la controparte. Gli operatori psico-sociali effettueranno in giorni stabiliti (1 giorno alla settimana dalle ore 15:00 alle ore 18:00) un colloquio nel quale verrà indicato alla coppia il Piano Genitoriale corrispondente al livello di conflittualità riscontrato. Il Piano Genitoriale, compilato e firmato dai genitori, dovrà essere consegnato alla Cancelleria Civile e allo Sportello Famiglia, in via telematica, almeno una settimana prima dell'udienza. I Piani Genitoriali, all'interno del progetto, costituiscono uno strumento di riflessione e di autoconsapevolezza per facilitare la coppia a riflettere e a proporre scelte migliori per il benessere dei loro figli ed eventualmente, qualora necessario, richiedere un sostegno che consenta loro di essere orientati e fin dall'inizio del percorso giudiziale.
--	--

	4. Lo Sportello gestirà un calendario condiviso con i Giudici che vorranno usufruire dell'affiancamento dello Psicologo durante le udienze per l'ascolto del minore Nel caso di ascolto del minore verrà fatta una raccolta dati per evidenziare la sua posizione nel conflitto e le sue richieste in modo che sia possibile realizzare uno studio di correlazione tra le richieste del minore e le decisioni del Tribunale.
Tempi/fasi di realizzazione termini di consegna	Le attività si svolgono nell'arco delle due annualità. Per l'attività di ricerca, durante il primo anno verrà organizzata la raccolta dei dati, durante il secondo anno verranno elaborati i risultati.
Risorse umane e materiali dedicate	
Risorse umane: - Prof.ssa Silvia Mazzoni e 1-2 frequentatori scientifici del Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute - 4 psicologi ASL RM 4 D1 e D2 (disponibili per ascolto del minore 2/4 ore una volta al mese) - La UOC Tutela Salute Donna potrà coordinare l'eventuale impegno di altri Psicologi afferenti al Dipartimento di Salute Mentale esperti nell'area dell'adolescenza e disponibili per l'ascolto del minore. - 2 assistenti sociali ASL RM4 – UOC Tutela Salute Donna (colloqui con i genitori/ Accoglienza) - 1 assistente sociale ASL RM4 – DSM: CSM D1 (colloqui con i genitori) - 1 assistente sociale ASL RM4 DSM: TSRMEE D1 (colloqui con i genitori/ Accoglienza) - 1 assistente sociale ASL RM3 D1 DSM; TSRMEE (colloqui con i genitori/1 volta al mese) - 1 Psicologo Asl RM4 – UOC Tutela Salute Donna (colloqui con i genitori) - Eventuali tirocinanti post laurea del Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute - Psicologi Specializzandi in Psicoterapia presso la ASL o il Dipartimento di Psicologia	Le risorse, di fianco elencate, vengono fornite: 1) Università degli studi di Roma - Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute mette a disposizione la consulenza scientifica e il coordinamento. L'Università, nella figura della prof.ssa Silvia Mazzoni, garantirà un percorso formativo agli operatori psico-sociali che garantiranno interventi interdisciplinari volti alla gestione del conflitto familiare attraverso la collaborazione con gli operatori di giustizia e in particolare, nell'affiancamento del Giudice nell'ascolto del minore. 2) Le risorse fornite dalla ASL ROMA3 e dalla ASL ROMA4 saranno a disposizione nell'orario di servizio con un monte orario non inferiore alle sei ore mensili. Il personale coinvolto è prevalentemente specializzato nel settore della mediazione e dell'alta conflittualità genitoriale. I materiali, di fianco elencati e forniti dal Tribunale di Civitavecchia, risultano necessari all'espletamento efficace e funzionale delle attività previste dallo Sportello Famiglia. Il Tribunale di Civitavecchia mette a disposizione la stanza nr 19 del secondo piano per l'espletamento delle attività.

Dinamica e clinica Materiali impiegati: Armadi Scrivania Sedie Computer Stampante Registri Risme di carta Materiale di cartoleria (penne, spillatrice) Webcam	In tale stanza sono presenti i materiali già citati.
SEDE: Il Tribunale di Civitavecchia mette a disposizione la stana n. 19 – II piano.	